XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2344

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RIZZETTO, MELONI, LOLLOBRIGIDA, RAMPELLI, FRASSINETTI, AC-QUAROLI, BALDINI, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DEL-MASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MON-TARULI, OSNATO, PRISCO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Modifiche all'articolo 604-bis del codice penale, in materia di negazione, minimizzazione o apologia degli eccidi delle foibe, nonché alla legge 30 marzo 2004, n. 92, e altre disposizioni per promuovere la conoscenza e la memoria di tali eventi

Presentata il 21 gennaio 2020

Onorevoli Colleghi! – I massacri delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata sono tragici eventi storici avvenuti durante la seconda guerra mondiale e nell'immediato secondo dopoguerra, che per decenni sono stati confinati nell'oblio, a causa di inaccettabili connivenze politiche e storiografiche.

Solo dopo il 1989, con l'abbattimento del muro di Berlino e la fine del comunismo sovietico, è lentamente incominciato a crollare anche il « muro del silenzio » sul dramma vissuto nei territori orientali italiani e, nel tempo, tutti abbiamo potuto

apprendere a quali sofferenze furono sottoposti gli italiani della Venezia Giulia, dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia per mano delle milizie della Jugoslavia di Tito.

Si è dovuto attendere addirittura l'anno 2004 per restituire pienamente alla memoria della Repubblica italiana quel capitolo essenziale di avvenimenti storici del confine orientale, istituendo, con la legge 30 marzo 2004, n. 92, il « Giorno del ricordo », nella data del 10 febbraio, al fine di conservare la memoria dei quasi 20.000 connazionali torturati, assassinati e gettati nelle fenditure carsiche, nonché dell'esodo di

almeno 250.000 italiani costretti a lasciare le proprie terre nel secondo dopoguerra.

La predetta legge ha, altresì, previsto iniziative per diffondere la conoscenza degli eventi storici in questione presso le scuole, nonché la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti, in modo da conservare e rinnovare la memoria di quelle vicende e valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate.

Ciò nonostante, ancora oggi si sente il dovere di porre in essere ulteriori misure per rafforzare le iniziative già intraprese e garantire che quel periodo della storia d'Italia non sia più oggetto di negazionismo o minimizzazioni.

Tale necessità è ancora più sentita dopo la recente scomparsa, all'età di 99 anni, di Giuseppe Comand, ultimo testimone delle foibe, deceduto nella sua casa a Latisana, in provincia di Udine. Comand, all'età di soli 23 anni, era stato impiegato a Pola nel recupero dalle foibe dei corpi degli italiani uccisi dai partigiani di Tito e, per la sua tenace ed instancabile testimonianza sui fatti accaduti a quell'epoca, nel 2018 è stato insignito del titolo di commendatore al merito della Repubblica.

Come rappresentanti della Nazione siamo tenuti, con ogni strumento di legge, a proteggere quella verità storica da fenomeni che, anche implicitamente, dimostrano come, a tutt'oggi, ci sia ancora una sorta di diffidenza nel confrontarsi con quegli accadimenti. Ciò è necessario per il bene collettivo ed in ossequio alla memoria di chi ha pagato con la vita l'odio dovuto a motivi ideologici e di discriminazione etnica, in quegli anni di atroce violenza, come la giovane Norma Cossetto, uccisa nel 1943 dai partigiani jugoslavi nei pressi della foiba di Villa Surani in Istria.

Al riguardo, il Gruppo di Fratelli d'Italia, sempre sensibile al tema in questione, ha già presentato una serie di proposte di legge, tra le quali l'atto Senato n. 1255 che interviene, con una modifica all'articolo 604-bis del codice penale, in materia di negazione, minimizzazione in modo grave o apologia dei massacri delle foibe. Tale iniziativa legislativa è stata presentata il 29 aprile 2019, ma, ad oggi, non ne è stato ancora avviato l'esame; pertanto, nel riprendere nella presente proposta di legge anche i contenuti del predetto intervento di modifica al codice penale, si auspica che nella programmazione dell'attività della Camera sia riconosciuta l'importanza del tema e quindi un più celere esame della presente iniziativa.

Inoltre, con l'intento di garantire l'effettiva attuazione dei fini che si propone la su citata legge n. 92 del 2004, si ritiene essenziale che, nell'autorizzare l'utilizzo o concedere spazi per lo svolgimento di iniziative concernenti i fatti storici legati alle foibe, sia previsto un coordinamento tra gli enti locali e le associazioni riconosciute degli esuli fiumani, istriani e dalmati che perseguono, come fine statutario, la promozione del ricordo di quegli accadimenti del confine orientale e che siedono al tavolo di lavoro tra Governo ed esuli attivo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'anno 2009. Del pari, si prevede un ruolo primario delle predette associazioni nell'ambito delle iniziative di formazione ed insegnamento nelle scuole dei fatti storici legati ai massacri delle foibe; ciò in considerazione della loro fondamentale importanza nel testimoniare gli accadimenti ed esporre le problematiche ancora esistenti con riferimento agli eccidi delle foibe e il dramma vissuto dagli esuli sotto la spinta della repressione delle milizie jugoslave.

A tali fini, la presente proposta di legge, composta da tre articoli, introduce, all'articolo 1, una modifica all'articolo 604-bis del codice penale, concernente il delitto di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, disponendo che al comma 3, che disciplina l'aggravante di negazionismo, venga inserito uno specifico richiamo agli eccidi delle foibe; all'articolo 2 si prevede che gli enti locali autorizzino l'utilizzo ovvero concedano aree o locali per lo svolgimento di eventi o manifestazioni concernenti i fatti storici commemorati nel « Giorno del ricordo», sentite le associazioni riconosciute degli esuli istriani, fiumani e dalmati; l'articolo 3 dispone che il Ministro

dell'istruzione promuova la diffusione nelle scuole della conoscenza dei fatti storici legati agli eccidi delle foibe, garantendo il carattere scientifico delle relative iniziative, ed interpelli, nelle attività di formazione ed insegnamento, le associazioni di esuli, affinché, tra l'altro, i loro rappresentanti vengano chiamati ad incontrare docenti e alunni, al fine di garantire una testimonianza e una conoscenza autentica della storia e della tragedia dei confini orientali. Tali misure vengono adottate anche con l'intento di escludere che le predette iniziative vengano intraprese da enti o altri soggetti che, per fini politici, possano esporre quegli accadimenti in modo distorto.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 604-bis, terzo comma, del codice penale, dopo le parole: « apologia della Shoah » sono inserite le seguenti: « , degli eccidi delle foibe ».

Art. 2.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Gli enti locali autorizzano l'utilizzo o concedono aree o locali per lo svolgimento di manifestazioni o eventi concernenti i fatti storici di cui al comma 1, sentite le associazioni di esuli fiumani, istriani e dalmati rappresentate nel Tavolo di coordinamento tra il Governo e le predette associazioni, attivo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e le altre associazioni che perseguono, come fine statutario, il mantenimento del ricordo delle tradizioni italiane nelle terre dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e delle vicende relative all'esodo degli italiani da tali terre e alle foibe ».

Art. 3.

- 1. Il Ministro dell'istruzione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente, promuove iniziative nelle scuole sui fatti storici legati agli eccidi delle foibe, anche prevedendo lo svolgimento di corsi di formazione per insegnanti e studenti affidati a docenti che ne garantiscano il carattere scientifico.
- 2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, le iniziative di cui al comma 1 sono organizzate sentite le associazioni di esuli fiumani, istriani e dalmati rappresentate nel Tavolo di coordinamento tra il Governo e le predette associazioni, attivo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e le altre associazioni che perseguono, come fine statutario, il mantenimento del ricordo delle

tradizioni italiane nelle terre dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e delle vicende relative all'esodo degli italiani da tali terre e alle foibe. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1 sono previsti incontri dei rappresentanti delle associazioni di cui al periodo precedente con i docenti e gli alunni, al fine di garantire una testimonianza basata su una conoscenza autentica dei tragici eventi storici del confine orientale nel secondo dopoguerra e di evitare qualsiasi distorsione degli avvenimenti per fini politici.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, è adottato il regolamento di attuazione delle disposizioni del presente articolo.







18PDL0090990^{}